COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 214/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1966

che modifica l'elenco dei prodotti di cui al regolamento n. 19 e l'elenco dei prodotti di cui al regolamento n. 13/64/CEE

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 24,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), ed in particolare l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, con decisione del 12 dicembre 1964 relativa all'introduzione di alcune modificazioni alla tariffa doganale comune (3), il Consiglio ha modificato le voci tariffarie 17.02 A e 17.02 B suddividendole nella maniera seguente :

« 17.02 A Lattosio e sciroppo di lattosio :

I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro

II. altri

17.02 B Glucosio e sciroppo di glucosio :

I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro

II. altri » ;

Considerando che, in seguito a tale modifica, le voci tariffarie e le designazioni dei prodotti in questione, di cui all'allegato del regolamento n. 19 o all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 13/64/CEE non corrispondono più alla tariffa doganale comune ; che è pertanto opportuno modificare questi due regolamenti per adattarli al nuovo testo di detta tariffa ;

Considerando che, secondo le disposizioni attualmente in vigore, gli alimenti composti di cui alla voce tariffaria 23.07 B che contengono cereali o prodotti lattiero-caseari vengono suddivisi tra il settore « cereali » ed il settore « prodotti lattiero-caseari », di modo che tutte le preparazioni foraggere che contengono prodotti contemplati dal regolamento n. 19 o dal regolamento n. 16/64/CEE (4), escluse quelle che contengono almeno il 50 %, in peso, di latte in polvere, sono ora soggette al regime previsto dal regolamento n. 19 ;

Considerando che, per semplificare i lavori amministrativi e tener conto delle caratteristiche di tali prodotti, è necessario prevedere una ripartizione secondo i prodotti prevalenti ; che, per tale ragione, è opportuno applicare ai prodotti di cui alla voce tariffaria 23.07 B le disposizioni del regolamento n. 13/64/CEE, quando abbiano un contenuto di almeno il 50 %, in peso, di prodotti lattiero-caseari, oppure quando contengano una percentuale infe-

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(3) GU n. 220 del 31. 12. 1964, pag. 3741/64.
(4) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

riore di tali prodotti, ma non vi siano inclusi prodotti contemplati dai regolamenti n. 19 o n. 16/64/CEE ;

Considerando che è quindi necessario modificare nel senso indicato la designazione dei prodotti della voce tariffaria 23.07 B di cui all'allegato del regolamento n. 19 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 13/64/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nell'allegato del regolamento n. 19, modificato dal regolamento n. 93/64/CEE del Consiglio [1], il testo della voce

« 17.02 B Glucosio e sciroppo di glucosio »

è sostituito dal testo seguente :

« ex 17.02 B Glucosio e sciroppo di glucosio :

II. altri ».

2. Nel medesimo allegato, la designazione dei prodotti di cui al testo della sotto-voce ex 23.07 B è sostituita dalla designazione seguente :

« contenenti prodotti cui è applicabile il presente regolamento o il regolamento n. 16/64/CEE, escluse le preparazioni e gli alimenti contenenti, in peso, almeno il 50 % di prodotti di una o più delle seguenti voci : 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02 A II ».

Articolo 2

1. Il testo della lettera e) dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE è sostituito dal testo seguente :

« e) ex 17.02 A Lattosio e sciroppo di lattosio :

II. altri ».

2. La designazione dei prodotti di cui al testo della sotto-voce ex 23.07 B altri, riportato nella lettera f) dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE, è sostituita dalla designazione seguente :

« — Preparazioni ed alimenti contenenti, in peso, almeno il 50 % di prodotti di una o più delle seguenti voci : 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02 A II

o

— Altre preparazioni e alimenti contenenti, in peso, in una proporzione inferiore al 50 %, prodotti delle voci succitate, escluse le preparazioni e gli alimenti contenenti prodotti ai quali è applicabile il regolamento n. 19 o il regolamento n. 16/64/CEE ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. W. BIESHEUVEL

[1] **GU n.** 119 del 27. 7 1964, pag. 1947/64.